

Il T.a.r. per il Lazio solleva questione di legittimità costituzionale delle norme che, come da ultimo novellate dall'art. 1, comma 484, lettere a) e b), della [legge n. 147 del 2013](#) (legge di stabilità 2014), condizionano il pagamento delle somme che spettano al pubblico impiegato – a titolo di cessazione del rapporto di servizio – ad una dilazione temporale e ad una “capillare” rateizzazione, per violazione dei canoni di sufficienza e di adeguatezza della retribuzione, di cui all'art. 36 Cost., i quali si riferiscono “anche alla tempestività della sua corresponsione”.

[T.a.r. per il Lazio, sezione III-quater, ordinanza 17 maggio 2022, n. 6223 – Pres. Quiligotti, est. Lattanzi.](#)

Pubblico impiego – Cessazione del rapporto di servizio – Somme spettanti al pubblico dipendente – Dilazione e rateizzazione – Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità.

E' rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del [decreto-legge n. 79 del 1997](#), convertito in [legge n. 140 del 1997](#), e dell'art. 12, comma 7, del [decreto-legge n. 78 del 2010](#), convertito in [legge n. 122 del 2010](#) (quali da ultimo modificati dall'art. 1, comma 484, della legge n. 147 del 2013), che stabiliscono una dilazione del termine di pagamento delle somme spettanti al pubblico dipendente per effetto della cessazione del rapporto di servizio e una loro capillare rateizzazione, trattandosi di una previsione non più contingente che ha assunto, ormai, carattere strutturale e che comprime, in maniera irragionevole e sproporzionata, i diritti dei lavoratori pubblici. (1)

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna, il T.a.r. per il Lazio sottopone al giudizio della Corte costituzionale le norme che, come modificate, da ultimo, dalla legge di stabilità per il 2014, stabiliscono che l'amministrazione deve dilazionare e rateizzare le somme dovute al pubblico dipendente a seguito della cessazione del rapporto di servizio (a titolo, quindi, di indennità di buonuscita, di indennità premio di servizio, di trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta *una tantum*, secondo le leggi vigenti).

Nel giudizio azionato dinnanzi al T.a.r., un dirigente della Polizia di Stato, cessato dal servizio per sopraggiunti limiti d'età, ha domandato l'accertamento del proprio diritto a percepire il trattamento di fine servizio senza dilazioni e senza rateizzazioni, con conseguenti condanne del Ministero dell'interno e dell'INPS, per quanto di rispettiva competenza.

Egli aveva infatti ricevuto solo il pagamento della prima rata di quanto spettantegli, e ciò proprio in applicazione delle norme che il T.a.r. censura. Nel dettaglio, l'art. 3, comma 2, del

decreto-legge n. 79 del 1997, convertito in legge n. 140 del 1997, stabilisce che, con specifico riguardo all'ipotesi del collocamento a riposo del pubblico dipendente, l'ente erogatore provvede alla liquidazione dei trattamenti dovuti *"decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro"* e provvede, altresì, alla corresponsione delle somme *"entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi"*. Dal canto suo, l'art. 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, stabilisce le soglie della rateizzazione, calibrate sull'ammontare complessivo dovuto. Nel caso di specie, precisa l'ordinanza del T.a.r., l'INPS ha notificato al ricorrente un *"prospetto di liquidazione"* dal quale *"si evince che il pagamento avverrà in tre rate delle quali la prima corrisponde all'importo pagatogli a luglio 2021, mentre per le altre non vi è alcuna indicazione"*.

II. – Di seguito, in sintesi, il percorso argomentativo seguito dal giudice rimettente per argomentare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale:

- a) preliminarmente, in rito, il T.a.r. giudica non fondata l'eccezione di incompetenza per territorio, che era stata sollevata dalle amministrazioni resistenti. Si afferma, in proposito, che *"la regola del foro del pubblico impiego deve essere letta in ragione dello scopo che, per opinione comune, è quello di render più agevole ai dipendenti pubblici l'accesso alla tutela giurisdizionale"*: nel caso di specie, la competenza territoriale del T.a.r. adito discende dal luogo di residenza del ricorrente, che delinea l'ambito di efficacia territoriale dell'atto, in linea con quanto affermato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ([decisione 29 gennaio 1980, n. 4](#), in *Foro it.*, 1980, III, 245), secondo cui *"la competenza a decidere dell'impugnativa di un atto – attributivo di pretese patrimoniali in capo al ricorrente – emesso da un organo centrale dello Stato in relazione ad un pregresso rapporto di pubblico impiego alle dipendenze dello Stato stesso si determina [...] con riferimento al foro dell'efficacia territoriale dell'atto, individuato dal comma 2 dello stesso art. 3 [della [legge n. 1034 del 1971](#)], ciò in quanto gli effetti dell'atto, essendo necessariamente riferiti ad un determinato soggetto, acquistano per effetto della soggettivizzazione una ben chiara dimensione territoriale: pertanto la competenza non spetta né al TAR del Lazio, né della sede del pregresso rapporto di servizio, bensì alla competenza del TAR del luogo di residenza dell'ex impiegato"*;
- b) quanto al requisito della rilevanza, a giudizio del T.a.r. per il Lazio le norme della cui legittimità costituzionale si dubita, *"per la loro chiarezza testuale, non si prestano a interpretazioni adeguatrici, comportando il rigetto del ricorso con conseguente dilazione del termine del pagamento delle somme spettanti al pubblico dipendente per effetto della cessazione del rapporto di servizio"*;

c) quanto al requisito della non manifesta infondatezza, il Collegio rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale e, in particolare, la recente decisione della Corte costituzionale di cui alla [sentenza 25 giugno 2019, n. 159](#) (in *Riv. Corte conti*, 2019, 4, 242, con nota di LUBERTI, in *Giur. cost.*, 2019, 2369, con nota di FIORILLO, in *Riv. giur. lav.*, 2020, II, 31, con nota di SGROI, nonché *ivi*, II, 46, con nota di CASILLO, ed in *Mass. giur. lav.*, 2020, 481, con nota di FABOZZI):

c1) tale decisione, pur giudicando non fondati alcuni dubbi di legittimità costituzionale sulle medesime disposizioni oggi censurate, con particolare riguardo ai lavoratori che non hanno raggiunto i limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, ha nondimeno affermato, lanciando un monito al legislatore, che *“La disciplina che ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro ha smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l’aveva giustificata. Con particolare riferimento ai casi in cui sono raggiunti i limiti di età e di servizio, la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità di fine rapporto, conquistate «attraverso la prestazione dell’attività lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106 del 1996, punto 2.1. del Considerato in diritto), rischia di essere compromessa, in contrasto con i principi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana”*;

c2) secondo la Corte costituzionale, del resto, le indennità di fine rapporto *“costituiscono parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita – appunto in funzione previdenziale – onde agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione” (sentenza 23 dicembre 2005, n. 458, in Foro it., 2006, I, 1683, ed in Giur. cost., 2005, 4922, con nota di PESSI), ed hanno in sostanza natura di retribuzione differita collegata a una concorrente funzione previdenziale (cfr. sentenza 9 dicembre 2005, n. 438, in Riv. critica dir. lav., 2006, 59, con nota di ROTA, ed in Giur. cost., 2005, 4726, con nota di FABOZZI);*

d) in tale quadro il Collegio richiama i principi desumibili dall’art. 36 Cost., che riconosce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare e a sé ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa; in tale contesto, il Collegio pone l’accento sulla tempestività dell’erogazione:

- d1) la retribuzione, da un lato, *“non deve mai perdere il suo collegamento con la prestazione lavorativa svolta e, dall’altro, deve essere adeguata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost.”*; ciò, *“avendo a riguardo non solo alla entità della retribuzione, ma anche alla tempestività della sua corresponsione”*;
- d2) è del resto evidente che *“una retribuzione corrisposta con ampio ritardo ha per il lavoratore una utilità inferiore a quella corrisposta tempestivamente”*;
- d3) proprio il carattere di retribuzione differita riconosciuta alle indennità di fine rapporto, comporta la necessità che anche queste ultime *“debbono essere corrisposte tempestivamente e non possano essere diluite strutturalmente oltre la fuoriuscita dal mondo del lavoro”*;
- d4) notoriamente il lavoratore, sia pubblico che privato, *“specie se in età avanzata”*, ripone affidamento proprio sull’integrale e immediata percezione del trattamento dovutogli, e ciò *“per le principali necessità di vita, ovvero [per] fronteggiare o adempiere in modo definitivo ad impegni finanziari già assunti, magari da tempo”*;
- e) altro aspetto dirimente, secondo il Collegio, è il principio – più volte affermato dalla Corte costituzionale – secondo cui una misura quale quella in esame, *“per superare lo scrutinio di costituzionalità, non può riguardare un arco temporale indefinito, ma deve essere giustificato da una crisi contingente e deve atteggiarsi quale misura una tantum”* (sono richiamate: [sentenza 23 luglio 2015, n. 178](#), in *Riv. neldiritto*, 2015, 1931, con nota di COSMELLI, in *Guida al dir.*, 2015, 33, 86, con nota di PONTE, in *Mass. giur. lav.*, 2015, 812, con nota di FRATINI, in *Dir. relaz. ind.*, 2015, 1120, con nota di FERRANTE, in *Giur. it.*, 2015, 2703, con nota di SCAGLIARINI, in *Diritti lavori mercati*, 2015, 377, con nota di ZOPPOLI, ed in *Giur. cost.*, 2015, 1651, con nota di FIORILLO; sentenza 13 luglio 2016, n. 173, in *Foro it.*, 2017, I, 3205, in *Lavoro giur.*, 2017, 33, con nota di PEPE, in *Mass. giur. lav.*, 2017, 80, con nota di BARBIERI, in *Dir. comunitario scambi internaz.*, 2016, 523, con nota di PEPE, in *Riv. it. dir. lav.*, 2017, II, 161, con nota di TASCHINI, ed in *Giur. cost.*, 2016, 1832, con nota di FABOZZI); al contrario, nel caso di specie:
- e1) la misura in questione, pur legata a una situazione di crisi contingente, non ha una durata prestabilita ma ha assunto un carattere strutturale;
- e2) infatti, l’originario termine semestrale per la liquidazione delle indennità di fine servizio, quale previsto dall’iniziale formulazione dell’art. 3 del

decreto-legge n. 79 del 1997, è stato dapprima portato a sei mesi dall'art. 1, comma 22, lettera a), del [decreto-legge n. 138 del 2011](#), convertito in [legge n. 148 del 2011](#) (ciò, per il solo caso di pensionamento di vecchiaia, con contestuale innalzamento a ventiquattro mesi per l'ipotesi di un pensionamento di anzianità), per poi essere ulteriormente innalzato a dodici mesi dalla legge di stabilità per il 2014 (pur restando immutato il termine minimo di ventiquattro mesi per le indennità di fine servizio corrisposte per il caso di pensionamenti anticipati), ed è comunque affiancato da un ulteriore termine di tre mesi per l'effettiva erogazione: solo quando sia decorso infruttuosamente tale ultimo termine, sono dovuti gli interessi;

e3) l'art. 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha poi introdotto un meccanismo di rateizzazione, inizialmente articolato secondo soglie più elevate rispetto a quelle oggi vigenti e reso oggi ancor *"più capillare"* dalla legge di stabilità per il 2014 (una rata annuale per le indennità fino a 50.000,00 euro; due rate annuali oltre i 50.000,00 e fino ai 100.000,00 euro; tre rate annuali per le indennità di importo pari o superiore ai 100.000,00 euro);

e4) dal 2014 in poi, dunque, *"si è aggravato il sacrificio imposto con il differimento già stabilito nel 1997, ampliando a dodici mesi il termine minimo per la liquidazione delle indennità di fine servizio e prevedendo un meccanismo di rateizzazione che penalizza oltremodo i beneficiari dei trattamenti in esame, perché è più gravoso rispetto a quello stabilito dal d.l. n. 78 del 2010 nella sua originaria versione"*;

f) in definitiva, alla luce di tali premesse, secondo il Collegio rimettente *"si può ritenere che la previsione di un pagamento rateale comprima in maniera irragionevole e sproporzionata i diritti dei lavoratori pubblici, in violazione dell'art. 36 Cost., non essendo sorretta dal carattere contingente, ma al contrario avendo carattere strutturale"*.

III. – Per completezza, si consideri quanto segue:

g) sulla natura giuridica del trattamento di fine rapporto e, più in generale, di tutte le indennità di fine rapporto cfr. l'orientamento ormai costante della Corte costituzionale che vi riconosce il *"carattere di retribuzione differita, comune a tali indennità"*, il quale *"le attira nella sfera dell'art. 36 Cost., che prescrive, per ogni forma di trattamento retributivo, la proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e l'idoneità a garantire, in ogni caso, un'esistenza libera e dignitosa"* (così [sentenza n.](#)

[159 del 2019](#), cit., menzionata anche dall'ordinanza in epigrafe); in particolare, secondo la Corte:

- g1) le indennità di fine rapporto, pur nella differente configurazione che hanno assunto nel volgere degli anni, si atteggiavano come *“una categoria unitaria connotata da identità di natura e funzione e dalla generale applicazione a qualunque tipo di rapporto di lavoro subordinato e a qualunque ipotesi di cessazione del medesimo”* ([sentenza 19 maggio 1993, n. 243](#), punto 5 del *Considerato in diritto*, in *Foro it.*, 1993, I, 1729, con note di ROMBOLI, ALBENZIO, PERNA, in *Dir. e pratica lav.*, 1993, 1753, con nota di SERVELLO, in *Riv. critica dir. lav.*, 1993, 503, con nota di MUGGIA, ed in *Riv. giur. lav.*, 1993, II, 365, con nota di FASSINA);
- g2) l'evoluzione normativa, proprio in quanto *“stimolata dalla giurisprudenza costituzionale”* (così, ancora, sentenza n. 243 del 1993), ha ricondotto le indennità di fine rapporto erogate nel settore pubblico al *“paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell'ambito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art. 2120 del codice civile”* (sentenza n. 159 del 2019, cit., che richiama il [d.P.C.M. 20 dicembre 1999](#), recante *“Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti”*);
- g3) tale processo di armonizzazione, che è stato *“contraddistinto anche da un ruolo rilevante dell'autonomia collettiva”* (sentenza n. 159 del 2019, che richiama, sul punto, la [sentenza 22 novembre 2018, n. 213](#), in *Giur. cost.*, 2018, 2536, ed in *Guida al lav.*, 2018, 48, 26, con nota di SERVIDIO), rispecchia *“la finalità unitaria dei trattamenti di fine rapporto, che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell'uscita dalla vita lavorativa attiva”* (sentenza n. 159 del 2019, cit.);
- g4) nel settore pubblico, sempre secondo, da ultimo, la sentenza n. 159 del 2019, cit., *“le indennità in esame presentano una natura retributiva, avvalorata dalla correlazione della misura delle prestazioni con la durata del servizio e con la retribuzione di carattere continuativo percepita in costanza di rapporto”*, rappresentando il frutto dell'attività lavorativa prestata (sentenza 4 aprile 1996, n. 106, punto 2.1 del *Considerato in diritto*, in *Foro it.*, 1996, I, 1503, ed in *Nuovo dir.*, 1996, 766, con nota di SANTARSIERE) e costituendo parte integrante del patrimonio del beneficiario, che spetta ai superstiti *“nel caso*

di decesso del lavoratore in servizio” (sentenza 18 luglio 1997, n. 243, punto 2.3 del Considerato in diritto, in Foro it., 1997, I, 3493);

- g5) le indennità sono corrisposte al momento della cessazione dal servizio allo scopo precipuo di *“agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione”* (sentenza n. 106 del 1996, cit.), in ciò cogliendosi appieno *“la funzione previdenziale che coesiste con la natura retributiva e rappresenta l’autentica ragion d’essere dell’erogazione delle indennità dopo la cessazione del rapporto di lavoro”* (così, ancora, sentenza n. 159 del 2019, cit.);
- h) sulla natura temporanea e sui limiti delle misure straordinarie – in materia previdenziale e retributiva, per il personale pubblico – dettate per fronteggiare inderogabili necessità di contenimento della spesa pubblica, cfr. nella giurisprudenza costituzionale:
- h1) [Corte cost., sentenza 12 ottobre 2017, n. 213](#) (in *Foro it.*, 2017, I, 3205, con nota di ROMBOLI), che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 486 e 487, della legge n. 147 del 2013 – che era stato censurato in riferimento agli artt. 3, 53 e 136 Cost., in quanto prescriverebbe di applicare al personale in quiescenza della Camera dei deputati il “contributo di solidarietà” così come disciplinato (per i pensionati delle gestioni previdenziali obbligatorie) dal comma 486 – trattandosi di presupposto interpretativo erroneo, *“in quanto il citato comma 487 non impone, di per sé, alcuna ‘trattenuta’ pensionistica, bensì demanda all’autonomia degli organi costituzionali (nonché delle Regioni e Province autonome) di provvedere ad un risparmio di spesa, anche tramite interventi sui trattamenti di quiescenza del proprio personale, prescrivendo che ciò avvenga sulla base dei soli ‘principi’ desumibili dal comma 486, e non delle regole ivi dettate, ossia mediante una operazione, limitata nel tempo ed eccezionale, incidente, secondo un criterio di progressività ed in base ad aliquote ragionevoli, sugli importi pensionistici più elevati”*;
- h2) [Corte cost., sentenza n. 173 del 2016](#), cit. (richiamata anche dall’ordinanza in epigrafe), secondo cui, in particolare, *“Non sono fondate, in ragione del carattere straordinario della situazione e della natura eccezionale e non ripetibile della misura, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 483 e 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 Cost., nella parte in cui limitano, fino ad azzerarla, la*

perequazione automatica delle pensioni e prevedono un «contributo di solidarietà» per il triennio 2014-2016, su tutti i trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti stabiliti in relazione al trattamento minimo INPS (ossia del sei per cento sugli importi lordi annui superiori da quattordici a venti volte il trattamento minimo INPS annuo; del dodici per cento sulla parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS annuo; e del diciotto per cento sugli importi superiori a trenta volte il suddetto trattamento minimo) con acquisizione delle somme trattenute dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi in favore dei lavoratori c.d. «esodati»»;

- h3) [Corte cost., sentenza n. 178 del 2015](#), cit. (ricordata anche dall'ordinanza in epigrafe), secondo cui, in particolare, *“L'emergenza economica, pur potendo giustificare la stasi della contrattazione collettiva, non può avvalorare un irragionevole protrarsi del 'blocco' delle retribuzioni, in quanto si finirebbe, in tal modo, per oscurare il criterio di proporzionalità della retribuzione, riferito alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e alla valorizzazione del merito, affidata alla contrattazione collettiva, destinato a proiettarsi positivamente nell'orbita del buon andamento della pubblica amministrazione. Tuttavia, il giudizio sulla conformità all'art. 36 Cost. non può essere svolto in relazione a singoli istituti né limitatamente a periodi brevi, in quanto si deve valutare l'insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza, alla luce del canone della onnicomprensività. Tra i fattori rilevanti, da valutare in un arco temporale più ampio, si deve annoverare, anche, la progressiva dinamica delle retribuzioni nel lavoro pubblico, che, attestandosi su valori più elevati di quelli riscontrati in altri settori, ha poi richiesto misure di contenimento della spesa pubblica, sicché non risulta dimostrato l'irragionevole sacrificio del principio di proporzionalità della retribuzione”;*
- h4) [Corte cost., sentenza 17 dicembre 2013, n. 310](#) (in *Foro it.*, 2014, I, 325, in *Giurisdiz. amm.*, 2013, ant., 441, con nota di ANCORA, in *Mass. giur. lav.*, 2014, 568, con nota di ROMANO, in *Giur. cost.*, 2013, 4966, con nota di PACE, ed in *Diritti lavori mercati*, 2015, 154, con nota di TROJSI), ove la Corte ha osservato, in particolare, che *“il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio del bilancio, implicano sacrifici gravosi, quali quelli in esame, che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica. In particolare, in ragione delle necessarie attuali prospettive pluriennali del ciclo di bilancio, tali sacrifici non possono non*

interessare periodi, certo definiti, ma più lunghi rispetto a quelli presi in considerazione dalle richiamate sentenze di questa Corte, pronunciate con riguardo alla manovra economica del 1992” e che “Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica – sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono – e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio” (punto 13.5 del Considerato in diritto);

i) sui regimi esecutivi di favore per le amministrazioni pubbliche debentrici, introdotti dalla legge a tutela delle finanze pubbliche in periodi di crisi finanziaria, nonché sulle condizioni che legittimano, sul piano costituzionale, detti regimi, cfr. di recente, nella giurisprudenza costituzionale, la [sentenza 7 dicembre 2021, n. 236](#) (in *Rass. dir. farmaceutico*, 2021, 1357), la quale:

il) per un verso, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'originaria formulazione dell'art. 117, comma 4, del [decreto-legge n. 34 del 2020](#), convertito in [legge n. 77 del 2020](#), che aveva introdotto il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli Enti del SSN fino al 31 dicembre 2020: ciò, dal momento che tale misura si è esaurita nella prima fase dell'emergenza pandemica da Covid-19 – quella più acuta e destabilizzante – allorché una sospensione indistinta e generalizzata delle procedure esecutive nei confronti degli Enti sanitari poteva dirsi ragionevole e proporzionata, “per agevolare una regolare programmazione e gestione amministrativa e contabile dei pagamenti”, come si esprime la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020;

i2) per altro verso, ha tuttavia dichiarato l'illegittimità costituzionale della successiva proroga del blocco delle esecuzioni, introdotta dall'art. 3, comma 8, del [decreto-legge n. 183 del 2020](#), convertito in [legge n. 21 del 2021](#), in quanto essa è stata introdotta, per un intero anno, ai danni dei creditori “senza alcun aggiornamento della valutazione comparativa tra i loro diritti giudizialmente accertati e gli interessi dell'esecutato pubblico”, in tal modo lasciando invariabilmente a carico dei creditori gli effetti negativi della protrazione del “blocco” delle esecuzioni, anche a danno di quei soggetti “cui è stato riconosciuto un risarcimento in quanto gravemente danneggiati nella salute”; secondo la Corte, “Costituzionalmente tollerabile ab origine, la misura è divenuta sproporzionata e irragionevole per effetto di una proroga di lungo corso e non bilanciata da una più specifica ponderazione degli interessi in gioco, che ha leso il diritto di

tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. nonché, al contempo, la parità delle parti e la ragionevole durata del processo esecutivo”.